Club Alpino Italiano
Sezione di Jesi

Statuto Regolamento

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
IL 21 OTTOBRE 2006
CON IL RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ADOTTATE DAL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL 28 MARZO 2009 PERVENUTE IL 30 APRILE 2009.
PRESA D'ATTO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'11 MAGGIO 2009.

Titolo I – Denominazione, sede, durata

Art. 1 – " È costituita, con sede in Jesi, l' Associazione denominata "CILUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Jesi" con sigla "C.A.I. – Sezione di Jesi",struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale Marche del Club Alpino Italiano. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre".

Art. 2 – L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I..
I membri dell'Associazione sono di diritto Soci del C.A.I.

Titolo II – Scopi e mezzi

Art.3 – L'Associazione ha per scopo:
- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici o privati, che si occupino, nell'ambito locale, di problemi connessi con l'alpinismo;
- promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo scialpinismo e la speleologia;
- promuovere la conoscenza e lo studio della montagna;
- promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico – pratici di alpinismo,arrampicata libera, sci-alpinismo, sci di fondo escursionismo e di speleologia; escursioni ed ascensioni collettive; conferenze, dibattiti, proiezioni;
- collaborare all'organizzazione del servizio del Soccorso Alpino, nella zona di propria competenza;
- costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi, ed altre opere alpine;
- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4 – L'attività della Associazione è rivolta ai propri Soci e si svolge, senza limiti territoriali.L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

Titolo III – I Soci

Art.5 – I Soci sono: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa l'istituzione di altre categorie di Soci.
Sono **Soci benemeriti** gli enti pubblici o privati, le associazioni, le fondazioni o le istituzioni, che conseguano l'iscrizione alla Sezione versando alla stessa un notevole contributo. Spettano ad essi soltanto le funzioni sociali distribuite ai Soci ordinari; sono esclusi da ogni altro diritto.
Sono **Soci ordinari** le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.
Sono **Soci familiari** i componenti di età maggiore di anni diciotto della famiglia del socio ordinario e con esso

conviventi.
Sono **Soci giovani** i Soci di età inferiore ai diciotto anni.
E' tuttavia possibile al C.D. premiare Soci con particolari meriti acquisiti, con la nomina a **Soci Onorari della Sezione di Jesi.**

Art.6 – Chiunque intende divenire Socio, deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo e controfirmata da almeno un Socio presentatore, maggiore di età ed iscritto all'Associazione da almeno un anno. Per i minorenni, la domanda dovrà essere firmata anche da chi esercita la potestà parentale.

La domanda deve essere accompagnata dalla quota annua e dalla quota di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile, restituendo quanto versato in caso di mancato accoglimento della domanda, senza essere tenuto a dover rendere conto all'interessato dei motivi.

Chi chiede l'iscrizione a Socio familiare, deve indicare il nominativo del Socio ordinario con il quale convive ed il relativo grado di parentela.

Il Socio ordinario, familiare o giovane di altra Sezione che, a norma dell'art. II.II.3 del Regolamento Generale, chiede l'ammissione in qualità di aggregato, deve indicare la Sezione presso la quale è iscritto al Sodalizio.

Art. 7 – Con la domanda di ammissione il Socio si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione e del C.A.I., nonché le delibere del Consiglio Direttivo, accettando incondizionatamente, per la definizione di eventuali controversie, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I..

Art. 8 – I Soci sono tenuti a versare all'atto della associazione la tassa di iscrizione e la quota annuale, secondo quanto stabilito anno per anno dall'Assemblea dei Soci. I Soci che rinnovano devono effettuare il versamento della quota annuale entro il 31 marzo. Dopo tale data, saranno addebitate al Socio moroso le eventuali spese per la regolarizzazione della sua posizione.

Il Socio non in regola con i versamenti delle quote annuali non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali. Tale limitazione si applica anche nei confronti del Socio in debito nei confronti della Sezione che non abbia provveduto, nei termini indicati per iscritto dal Consiglio Direttivo, a regolarizzare la sua posizione. Se, comunque, al termine dell'anno sociale (indicato dalla Sede Centrale) il Socio moroso non ha sanato la sua situazione debitoria, viene dichiarato decaduto dalla qualità di Socio della Sezione.

Art. 9 – I Soci della Associazione ordinari, familiari e giovani, oltre a quanto previsto dal del Regolamento Generale del C.A.I., hanno diritto:

a) a partecipare alle Assemblee sezionali, con diritto al voto se di età superiore agli anni 18 o con diritto a ricoprire cariche sociali sempre se maggiorenni e iscritti al C.A.I. da almeno 2 anni.
b) a ricevere le pubblicazioni sociali a seconda delle rispettive categorie ed in conformità ai deliberati dei competenti organi sociali.
c) a frequentare la Sede Sociale ed usare la biblioteca ed i materiali e gli attrezzi in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo con appositi regolamenti.
d) a partecipare alle manifestazioni indette dalla Sezione, uniformandosi alle disposizioni relative.
e) a usufruire dei rifugi della Sezione e, con parità di trattamento, quelli della Sede Centrale e delle altre Sezioni e Sottosezioni, a norma dei relativi regolamenti.
f) a fregiarsi del distintivo sociale e a riceverne uno speciale se iscritti ininterrottamente da 25 o 50 anni.

Art.10 – La qualità di Socio cessa per morte o per estinzione dell'ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata, secondo le modalità determinate dal Regolamento Disciplinare del CAI.

Art.11 – Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informativo della Associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare del CAI.

Art.12 – I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR Marche e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR Marche.
Lo scioglimento della Sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sue Sottosezioni. Queste, ove si verifichino le condizioni previste all' articolo VI.I.1, del regolamento generale del CAI, possono richiedere la trasformazione in Sezione. I Soci mantengono la loro adesione al Club Alpino Italiano e chiedono il trasferimento ad altra Sezione a loro libera scelta.

Titolo IV – Organi dell'Associazione

Art.13 – Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere, il Segretario, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.14 – Gli incarichi sociali sono a titolo gratuito. Quelli relativi agli Organi di cui all'art. 13 possono essere affidati solamente a Soci maggiorenni della Sezione di Jesi con almeno due anni di anzianità di iscrizione al CAI.

Capo 1° L'Assemblea

Art.15 – L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione;
Essa è costituita tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.
L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti e gli eventuali Delegati;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la Relazione del Presidente, ed i bilanci Consuntivo e Preventivo;
- delibera sull'acquisto,sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- determina la quota associativa annuale
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque Soci o che venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Art.16 – L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci. Può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci, del Collegio dei revisori dei conti, del CDC o del CDR.
La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi, per posta ordinaria o, quando possibile, elettronica ai Soci ordinari almeno 20 giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve essere esposto nella Sede Sociale e nelle eventuali pubblicazioni sociali. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art.17 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote; i Soci minorenni non hanno diritto di voto.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi anche il giorno successivo a quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega.

Art.18 – L'Assemblea nomina un Presidente.

Questi sceglierà il Segretario e, in occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, due Scrutatori, questi ultimi tra Soci non ricoprenti cariche sociali.

Gli scrutini vengono effettuati durante l'Assemblea, in quanto possibile, oppure presso la Sede Sociale in seduta pubblica convocata prima della chiusura dell'Assemblea.

Delle sedute dell'Assemblea verrà redatto verbale, firmato dal Presidente stesso, dal Segretario e, in caso di rinnovo di cariche sociali, dagli Scrutatori.

Art. 19 - In occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche Sociali, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Comitato Elettorale che provvederà a compilare la lista dei Soci eleggibili e la lista dei Soci aventi diritto di voto che dovranno essere affisse nella bacheca sezionale almeno una settimana prima della votazione.
Potranno essere presentate liste di candidati a cura di Soci proponenti, ma ciò non comporterà obblighi da parte degli elettori: essi saranno liberi di votare qualunque Socio si trovi nella lista dei Soci eleggibili.
Ciascun votante ha diritto di esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti l'Organo da eleggere.
Si intendono eletti i Soci che avranno riportato il maggior numero dei voti. A parità di voti, è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.
Il voto relativo alla elezione alle cariche Sociali è segreto.
Le cariche Sociali sono elettive ed a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

Art.20 – Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi;
- le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Art.21 – Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche allo Statuto, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo.

Capo II – Consiglio Direttivo

Art.22 – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di sette membri eletti dall'Assemblea tra i Soci e durano in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno nella prima convocazione, a scrutinio segreto un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Art.23 – Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto o Regolamento Generale C.A.I. In particolare, esso:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierle;
- convoca l'Assemblea;
- redige annualmente il bilancio consuntivo, preventivo e la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
- delibera sulle domande di associazione dei nuovi Soci;
- propone Incaricati o Commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni o Gruppi;
- amministra il patrimonio dell'Associazione per gli atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere dell'Assemblea;
- cura la esecuzione delle delibere assembleari e la osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale e del presente Regolamento.

Art.24 – Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, di regola una volta al mese o, a richiesta di tre Consiglieri, mediante avviso da comunicarsi almeno due giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 4 Componenti del C.D. e devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti; a parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e viene firmato da questi, dal Presidente e dai Consiglieri partecipanti alla seduta

Art.25 – Al Consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti.

Qualora il Consiglio venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio l'Assemblea dei Soci deve essere convocata nel termine di trenta giorni, dal Presidente, o, in caso di impedimento dal Vicepresidente e, in subordine dal Consigliere più anziano per iscrizione al CAI. Il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo amministrativo fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica quei componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Capo III – Il Presidente

Art.26 – Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, possiede la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi; ha la firma sociale; firma con il Tesoriere i bilanci o i mandati di pagamento; provvede coadiuvato dal Segretario, alla esecuzione delle delibere consiliari ed al coordinamento delle attività delle singole Commissioni.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, il quale ne fa le veci ad ogni effetto ed, in mancanza di questi dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione.

Capo IV – Tesoriere e Segretario

Art.27 – Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell' Associazione e ne tiene la contabilità.

Art.28– Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'Organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Capo V – Collegio dei Revisori dei Conti

Art.29– Il collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni.

Esso esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle sedute della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo della Sezione.

Titolo V – Sottosezioni

Art.30– L'Associazione, ai sensi dell'art.VI.3 dello Statuto ed in conformità con quanto prescritto dal Regolamento generale al Titolo VI, Capo III, con deliberazione del Consiglio direttivo, sottoposta ad approvazione del Comitato Direttivo Regionale, su richiesta di almeno 50 soci maggiorenni della Sezione può costituire una o più Sottosezioni,

Le Sottosezioni possono darsi un proprio Regolamento Interno, da approvarsi preventivamente dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Art.31– La Sottosezione può essere autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio, ma deve comunicare annualmente alla Sezione il proprio bilancio. In caso di amministrazione autonoma, una parte delle quote, in misura annualmente concordata, deve essere versata alla Sezione nel termine di cui all'art. 8.

Art.32– L'Assemblea dei Soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di Ottobre, con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale può delegare ad intervenire propri rappresentanti. L'Assemblea nomina la Direzione costituita da 5 componenti che eleggono al loro interno un Reggente. La Direzione amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Sezione. I nominativi della Direzione vengono comunicati alla Sezione.
Il Reggente partecipa, dietro invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale con voto consultivo.

Art.33– In caso di scioglimento della Sottosezione le attività patrimoniali della stessa passano alla Sezione che le amministra per due anni per il caso di ricostituzione; trascorso tale periodo vengono incamerate.

Titolo VI – Gruppi

Art.34– L'Associazione può, con deliberazione del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di Gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico ed organizzativo, e ne determina la costituzione ed il funzionamento in armonia con le disposizioni del presente Regolamento.

Sono, in particolare, autorizzati ad essere costituiti in seno alla Associazione e tra i Soci della stessa, il Gruppo Alpinistico, il Gruppo Escursionistico, il Gruppo Sci alpinistico, Il Gruppo SFE, il Gruppo Speleologico ed altri consimili gruppi. Questi si conformeranno alle disposizioni del presente Regolamento e saranno diretti da un proprio Consiglio Direttivo, subordinato alle deliberazioni che eventualmente venissero adottate dal Consiglio Direttivo della Associazione.

Titolo VII – Commissioni

Art.35– Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina tra i Soci di Speciali Commissioni, aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività dell'Associazione, determinando il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.

Può chiamare altresì singoli Soci a incarichi di collaborazione.

Titolo VIII – Responsabilità personali e collegiali Regolamento disciplinare.

Art.36– Le controversie che dovessero sorgere tra i Soci o fra i Soci e Organi dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite alle Autorità Giudiziarie. Esse sono devolute in via esclusiva agli organi di giudizio interni del Club Alpino Italiano ai quali,secondo le norme del Regolamento Disciplinare del CAI.
L'eventuale ricorso alla Autorità Giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza.

Art.37– Contro le deliberazioni degli Organi Sezionali che si ritengono in violazione del presente Statuto o dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I., è data la possibilità di ricorso secondo quanto prescritto dal Regolamento Disciplinare del CAI

Titolo IX– Disposizioni Generali

Art.38– I locali della Sede non possono essere concessi in uso, sempre temporaneo e limitato, a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo o, nei casi d'urgenza, della Presidenza, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del sodalizio.

Art.39– Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative ed attività di singoli in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla Sezione ed intenzionalmente rivolte a danno della Sezione stessa

Art.40– Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale e le norme emanate dai competenti Organi Sociali.

Titolo X – Disposizioni transitorie

Art.41– Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci e la ratifica del Comitato centrale di indirizzo e di controllo.

Il Consiglio Direttivo Sezionale è autorizzato ad introdurvi le modifiche che siano richieste dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo in sede di ratifica.